



Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e il
Ministro per la pubblica amministrazione

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*” e, in particolare, l’articolo 12 che ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*” e, in particolare, l’articolo 6 che ha disposto il trasferimento alla sopra detta Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali del personale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a decorrere dal 1° gennaio 2022;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, che prevede che il personale trasferito alla Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, già inquadrato presso l’Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, può essere inquadrato nell’area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione sono determinati il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell’articolo 35 del



decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 29734 del 04 luglio 2024;

ACQUISITO il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota n. 461 del 18 aprile 2024;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Con riferimento al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, costituiscono requisiti per l'inquadramento nell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, nell'area dei professionisti di prima qualifica nell'ambito del CCNL Area Funzioni Centrali (ENAC), l'appartenenza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla data del 31 dicembre 2021, all'area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali (categoria Ministeri), famiglia professionale tecnica, profilo di "Funzionario Ingegnere-Architetto" e, in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti di prima qualifica, il possesso alla medesima data dell'iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri e/o degli architetti.

Articolo 2

(Contingente massimo di personale da inquadrare nell'area dei professionisti)

1. Il contingente massimo di personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario, profilo professionale Funzionario Ingegnere-Architetto e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, che può essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, è pari a 20 unità.

Articolo 3

(Criteri per l'inquadramento e modalità procedurali)

1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto è inquadrato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e, a seguito di una procedura che assicuri adeguata pubblicità, imparzialità, economicità, celerità, con modalità oggettive e trasparenti idonee a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.



2. Le domande di ammissione sono valutate sulla base del *curriculum vitae* formativo e professionale dei candidati da apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore dell'Agenzia.
3. La valutazione di cui al comma 2 tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) esperienza professionale nel settore;
 - b) titoli *post lauream* (dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione);
 - c) anzianità di servizio;
 - d) valutazione della *performance*.

Articolo 4

(Variazione dei fondi)

1. In accordo a quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, l'inquadramento nell'area dei professionisti di prima qualifica del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al fine di assicurare il finanziamento previsto dalla normativa si provvede con la soppressione di n. 27 posizioni della dotazione organica dell'Agenzia, di cui n. 16 professionisti di seconda qualifica professionale e n. 11 funzionari.
2. Conseguentemente alla rimodulazione della dotazione organica, effettuata dall'Agenzia per effetto dell'art. 10 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, nell'ambito della costituzione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessato, l'Agenzia garantirà la costituzione dei fondi del personale non dirigente e dei professionisti di II qualifica professionale, tenendo conto delle riduzioni della dotazione organica, attraverso la riduzione dei fondi quantificabili in euro 94.122,71 per il personale non dirigente e in euro 371.153,44 per i professionisti di II qualifica professionale, nonché la costituzione del fondo del trattamento accessorio dei professionisti di I qualifica professionale, prevedendo un incremento quantificabile in euro 549.869,80. Tali variazioni sono effettuate tenendo conto della data di effettivo inquadramento nell'area dei professionisti di prima qualifica all'esito delle procedure di cui all'articolo 3 del presente decreto.
3. Le risorse finanziarie a copertura della differenza derivante dalla rimodulazione dei fondi per il trattamento accessorio di cui al comma 2 del presente articolo sono comprese nell'ambito della rimodulazione della dotazione organica, in accordo a quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

II MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Matteo Salvini
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
19.09.2024
10:27:19
GMT+01:00



II MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

GIANCARLO
GIORGETTI
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
08.10.2024 12:49:22
GMT+01:00



II MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE



Firmato
digitalmente da
ZANGRILLO
PAOLO 3
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI